

INPS

DETERMINAZIONE n. 139 del 19 OTT. 2016

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 19 OTT. 2016

OGGETTO: Ricorso al TAR del Lazio, notificato all'INPS il 3 ottobre 2016, proposto dal dott. Pietro IOCCA, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS contro l'Istituto e nei confronti del dott. Massimo Cioffi in proprio e nella qualità di Direttore Generale INPS e del Prof. Tito Boeri in proprio e nella qualità di Presidente dell'INPS per l'annullamento della Determinazione presidenziale n. 100 del 27.7.2016 recante "Regolamento di Organizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza". Affidamento della rappresentanza e difesa dell' INPS.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il ricorso al TAR del Lazio, notificato all'INPS in data 3 ottobre 2016, proposto dal dott. Pietro IOCCA, in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, per l'annullamento giudiziale della determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016, con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

396

Ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nei termini di cui agli artt. 46 (rubricato "Costituzione delle parti intime") e 73 (rubricato "Udienza di discussione") del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 di approvazione del "Codice del Processo Amministrativo" (C.P.A.);

Preso atto della nota prot. n 18917U del 07/10/2016, con cui il Coordinatore Generale Legale ha evidenziato che: *"In relazione a tale vertenza, si rappresenta che, poiché l'attività istituzionale dell'Avvocatura è di prestare la propria attività di consulenza e di difesa nei giudizi a favore degli Organi, in caso di un giudizio che vede in una posizione di contrapposizione gli Organi dell'Istituto, l'Avvocatura viene a trovarsi in una posizione di conflitto di interessi che non le consente di assumere la difesa dell'Istituto: di qui la necessità che tale difesa sia affidata ad un legale esterno"*;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS - adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 - che individua, tra i presupposti per il conferimento dei suddetti incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al suddetto art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga, "tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo", "osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi", sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini e esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della consequenzialità e complementarietà o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti;

Preso atto della "rosa" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale e di organizzazione;

Ritenuto quindi di individuare, nell'ambito della suddetta "rosa", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in oggetto, l'Avv. Aristide Police del Foro di Roma, in considerazione della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché dell'incarico allo stesso già attribuito di rappresentare l'Amministrazione in una controversia attinente agli Organi dell'Istituto;

Preso atto che il professionista in parola ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto nel giudizio d'opposizione al predetto decreto ingiuntivo può essere quantificato, in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 9.000,00 (euro novemila/00), oltre spese, I.V.A. e C.P.A.;

Rilevato che il predetto importo graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "Spese legali diverse" - Voce 02 del bilancio preventivo per il 2016 nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS nel giudizio dinanzi al TAR Lazio proposto dal Dott. Pietro Iocca in proprio e in qualità di Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per l'annullamento della determinazione presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, all'Avv. Aristide Police, del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con

separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 11.

IL PRESIDENTE

Prof. Tito Michele Boeri



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
Il Direttore

